



# COMUNE DI ANDORA

PROVINCIA DI SAVONA

## REGOLAMENTO COMUNALE PER LA LIMITAZIONE DELLE IMMISSIONI SONORE NELL'AMBIENTE PRODOTTE DA ATTIVITÀ RUMOROSE TEMPORANEE

### ARTICOLO 1 - RIFERIMENTI NORMATIVI

1. Le norme contenute nel presente regolamento sono state predisposte al fine di fornire un quadro di riferimento per l'applicazione delle disposizioni legislative e comunali in materia di acustica di seguito richiamate:

- ◆ D.P.C.M. 1 marzo 1991 "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno";
- ◆ L'art. 1, comma 4 recita (stralcio): "Le attività temporanee, quali cantieri edili, le manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, qualora comportino l'impiego di macchinari e impianti rumorosi, debbono essere autorizzate anche in deroga ai limiti del presente Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, dal sindaco, il quale stabilisce le opportune prescrizioni per limitare l'inquinamento acustico sentita la competente U.S.L.";
- ◆ Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- ◆ L'art. 6 (Competenze dei Comuni) recita:
  - comma e) – "l'adozione di regolamenti per l'attuazione della disciplina statale e regionale per la tutela dall'inquinamento acustico";
  - comma h) – "l'autorizzazione anche in deroga ai valori limite di cui all'articolo 2, comma 3, per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico ed aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, nel rispetto delle prescrizioni indicate dal Comune stesso";

- ◆ D.P.C.M. 14 novembre 1997 “ Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”;
- ◆ DECRETO 16 marzo 1998 “ Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico”;
- ◆ Legge Regionale 20 marzo 1998 n. 12 "Disposizioni in materia di inquinamento acustico":
  - L'art. 6 (Competenze del Comune) recita: comma 1 lett. g) – “autorizzare, anche in deroga ai valori limite di cui all'articolo 2 della L. 447/1995, lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile secondo le prescrizioni eventualmente fissate dal Comune stesso”;
  - L'art. 13 (Attività temporanee) recita: comma 1 – “Lo svolgimento di attività rumorose temporanee ivi comprese le manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e gli spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile è autorizzato dal Comune competente ove sia garantito il rispetto dei valori limite di cui all'articolo 2 della L. 447/1995 e può essere disciplinato con apposito regolamento comunale, sulla base degli indirizzi di cui all'articolo 2, comma 2, lettera l)”;
- ◆ Deliberazione Giunta Regionale n. 2510 del 18.12.1998 “Definizione degli indirizzi per la predisposizione di regolamenti comunali in materia di attività all'aperto e di attività temporanee di cui all'art. 2, lettera l), L.R. 12/1998 (Disposizioni in materia di inquinamento acustico)”;
- ◆ Piano di zonizzazione acustica approvato dal Consiglio Comunale con delibera n° 13 del 21/02/1997.

## **CAPO I**

### **NORME GENERALI**

#### **ARTICOLO 2 - SCOPO DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente regolamento stabilisce norme per la limitazione delle immissioni sonore nell'ambiente prodotte da attività rumorose temporanee o da attività particolari che sono meglio definite negli articoli seguenti.

#### **ARTICOLO 3 - AMBITO DI APPLICAZIONE**

1. Le norme contenute nel presente regolamento si applicano alle attività rumorose temporanee che danno luogo ad immissioni sonore nell'ambiente superiori ai valori limite indicati nel piano di classificazione acustica del territorio comunale.

2. Si definisce attività rumorosa temporanea qualsiasi attività caratterizzata da lavori, manifestazioni o spettacoli che si svolga in siti per loro natura non permanentemente e non esclusivamente destinati a tale attività rumorosa che, per tipo di lavorazione, caratteristiche degli impianti, delle apparecchiature e delle macchine, comporti livelli sonori, misurati come livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato "A" [L<sub>aeq</sub>], superiori a quelli stabiliti nel piano di classificazione acustica comunale per ogni singola zona.

3. La pubblicità itinerante sonora non è disciplinata dal presente regolamento in quanto la stessa non è consentita in tutto il territorio comunale come previsto dal Regolamento Comunale per la pubblicità approvato con delibera C.C.n. 153 del 19.12.1997 e successive modificazioni.

#### **ARTICOLO 4 - MISURE**

1. Il rilevamento dei livelli di pressione sonora deve essere effettuato conformemente a quanto prescritto dal Decreto 16 marzo 1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico".

2. Il valore limite massimo di immissione deve essere misurato in facciata dell'edificio più esposto o in corrispondenza del ricettore.

3. La misura del valore dei livelli di pressione sonora deve riferirsi ad un tempo e ad un periodo rappresentativo dell'evento oggetto di valutazione.

4. Per tutte le attività rumorose temporanee svolte all'aperto indicate e disciplinate nel presente regolamento è esclusa l'applicazione del criterio differenziale previsto dall'art.

4, comma 1 del D.P.C.M. 14 novembre 1997 e dei fattori correttivi del rumore ambientale, se non diversamente indicato.

#### **ARTICOLO 5 - ORARIO DIURNO E ORARIO NOTTURNO**

1. Ai fini dell'applicazione delle norme contenute nel presente regolamento ed in particolare sulla definizione di orario diurno e di orario notturno, si precisa che la normativa vigente specifica quanto segue:

- ◆ ORARIO DIURNO (d)                    dalle ore 06:00 alle ore 22:00
- ◆ ORARIO NOTTURNO (n)               dalle ore 22:00 alle ore 06:00.

#### **ARTICOLO 6 - PERIODO ESTIVO E INVERNALE**

1. Ai fini dell'applicazione delle norme contenute nel presente regolamento ed in particolare sulla definizione di periodo estivo e di periodo invernale, si precisa quanto segue:

- ◆ PERIODO ESTIVO                      dal 01 giugno al 30 settembre
- ◆ PERIODO INVERNALE                 dal 01 ottobre al 31 maggio.

## **CAPO II**

### **VALORI LIMITE DELLE ATTIVITA' TEMPORANEE**

#### **ARTICOLO 7 - CANTIERI EDILI**

- 1.** Le macchine e le attrezzature in uso nei cantieri edili, stradali o assimilabili devono essere del tipo con limitata emissione sonora e costruite secondo i criteri stabiliti dalle specifiche normative vigenti in materia di contenimento delle emissioni sonore.
- 2.** Qualora le stesse diano luogo ad immissioni sonore non conformi ai limiti prescritti nel piano di classificazione acustica comunale e qualora i livelli rilevati nelle abitazioni circostanti non siano abbassabili mediante provvedimenti di altro tipo, l'attivazione delle macchine e delle attrezzature rumorose di cui sopra ed in genere l'esecuzione di lavori rumorosi deve svolgersi nel rispetto del decreto sindacale di determinazione degli orari e dei limiti acustici.
- 3.** Il valore limite massimo di immissione sonora fissato è quello relativo alla VI zona del piano di classificazione acustica Comune che risulta essere pari a 70 dB(A).
- 4.** Nel caso in cui il cantiere edile si riferisca a ristrutturazioni interne, nel locale più disturbato dell'edificio interessato dall'attività il valore limite massimo di immissione consentito è pari a 65 dB(A) a finestre chiuse.
- 5.** Il valore limite massimo di immissione sonora ulteriormente permissivo può essere concesso per periodi limitati e di norma per non più di 4 (quattro) ore al giorno all'interno delle fasce orarie individuate dal predetto decreto sindacale. Tale valore limite massimo di immissione non può comunque superare 85 dB(A).
- 6.** Per l'ottenimento di tale ulteriore deroga il titolare dell'attività richiedente deve allegare alla domanda un programma in cui risulti giornalmente la fascia oraria in cui per un massimo di 4 ore verranno utilizzate le attrezzature particolarmente rumorose. Le variazioni a tale programma, causate da imprescindibili esigenze legate all'organizzazione dei lavori, devono essere tempestivamente comunicate all'Ufficio che ha precedentemente autorizzato la deroga.
- 7.** Durante i giorni festivi e nei periodi notturni è esclusa qualsiasi concessione in deroga ai valori limite massimi di immissione sonora. In tali periodi pertanto valgono i valori limite fissati per le varie zone individuate nel piano di classificazione acustica comunale.
- 8.** I valori limite precedenti sono derogati unicamente per lavori indifferibili ed urgenti disposti dal Comune o da altre Amministrazioni Pubbliche o da Ditte che prestano servizi di pubblica utilità.

## **ARTICOLO 8 - CIRCHI E LUNA PARK**

1. Ricadono in questo articolo le emissioni sonore provenienti dalle strutture di circhi e luna park. Queste strutture operano per più giorni consecutivi nello stesso sito. Il Comune concede l'installazione delle strutture circensi e del Luna Park nell'area di Via Vespucci e nell'area antistante il campo sportivo di Molino Nuovo (lato strada provinciale); in tali aree le attività citate devono comunque rispettare i criteri enunciati nei commi successivi e nel presente Regolamento per la limitazione delle immissioni sonore al fine della salvaguardia della salute pubblica. L'Amministrazione si riserva di individuare altre aree con apposita disciplina per le quali si applicheranno le norme stabilite dal presente regolamento
2. Gli impianti rumorosi devono rispettare il decreto del Sindaco di determinazione degli orari e dei valori limite massimi di immissione sonora.
3. Il valore limite massimo di immissione sonora da non superare è quello corrispondente alla V zona del piano di classificazione acustica Comunale e cioè 70 dB(A) di giorno e 65 dB(A) di notte.
4. Possono essere concesse ulteriori deroghe ai valori limite assoluti di immissione di cui al precedente comma, tenuto conto della zona di installazione delle strutture, con particolare riferimento alla distanza da abitazioni, ospedali, case di cura, alberghi ed altre strutture sensibili. Tale valore limite non può comunque eccedere 75 dB(A).

## **ARTICOLO 9 - ATTIVITÀ TEMPORANEE QUALI TRATTENIMENTI PUBBLICI**

1. Ricadono in questo articolo anche le manifestazioni musicali all'aperto. Esse sono caratterizzate da uno svolgimento nell'arco di più giornate nello stesso sito. A prescindere dalla zona ove il Comune concede l'installazione delle strutture, le attività citate devono comunque rispettare i criteri enunciati nei commi successivi e nel presente Regolamento per la limitazione delle immissioni sonore al fine della salvaguardia della salute pubblica.
2. L'area specificatamente dedicata alle manifestazioni all'aperto è il Parco delle Farfalle. Di anno in anno l'Amministrazione individua altre aree a seconda delle esigenze connesse all'andamento della stagione turistica.
3. Gli impianti rumorosi devono attenersi al decreto sindacale di determinazione dell'orario di attività e dei valori limite massimi assoluti di immissione sonora. Il valore limite massimo assoluto di immissione sonora da non superare è di 70 dB(A).
4. Qualora i livelli sonori emessi risultino tali da superare i limiti assoluti previsti nel decreto sindacale ed in considerazione del rilievo turistico dell'avvenimento, possono essere concesse ulteriori deroghe fino ad un limite massimo di 85 dB(A).
5. Il Comune può consentire, inoltre, deroghe sull'orario stabilito nel decreto sindacale per manifestazioni di particolare rilievo ai fini turistici tenendo in debito conto la zona ed il periodo previsto per lo svolgimento dell'attività.

6. Sono fatte salve le norme sull'orario dello svolgimento degli spettacoli annessi alle sagre.

## **ARTICOLO 10 - MUSICA NEI LOCALI**

1. Le attività che hanno l'intenzione di utilizzare temporaneamente (per un periodo non superiore a cinque mesi) impianti elettroacustici di diffusione sonora o effettuano musiche dal vivo (quali per esempio: piano bar, concertini) devono presentare prima dell'inizio dell'intrattenimento autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 dichiarando quanto di seguito precisato:

- ◆ dati anagrafici del titolare dell'attività o del legale rappresentante della società;
- ◆ descrizione sintetica dell'attività;
- ◆ luogo nel quale si svolge l'attività;
- ◆ date o periodo in cui si intende svolgere il trattenimento musicale;
- ◆ che per almeno due sere alla settimana l'attività non abbia luogo e specificare i relativi giorni;
- ◆ che il valore limite massimo di immissioni sonora, misurato in facciata dell'edificio più esposto e nel momento di maggior disturbo, in termini di livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato A [ $L_{eq}(A)$ ], non potrà superare quello indicato nel decreto sindacale;

ed allegando quanto segue:

- ◆ relazione del concertista nella quale siano indicati sia la potenza che il posizionamento delle casse acustiche nonché autocertificazione relativa al rispetto degli orari e limiti acustici stabiliti nel decreto sindacale;
- ◆ eventuale ulteriore documentazione prevista dal decreto sindacale.

**1bis.** Gli impianti rumorosi devono attenersi al decreto sindacale di determinazione dell'orario di attività e dei valori limite massimi assoluti di immissione sonora. Il valore limite massimo assoluto di immissione sonora da non superare è di 70 dB(A).

2. Il Comune può consentire, inoltre, deroghe sull'orario stabilito nel decreto sindacale per attività di particolare rilievo ai fini turistici tenendo in debito conto la zona ed il periodo previsto per lo svolgimento dell'attività.

## **ARTICOLO 11 - MANIFESTAZIONI SPORTIVE**

**1.** Le attività sportive svolte all'aperto, agonistiche o ricreative, che comportino il superamento dei valori limite di cui al piano di classificazione acustica comunale, sono consentite senza richiesta di autorizzazione in deroga o presentazione di autocertificazioni a condizione che il valore limite massimo d'immissione, misurato in prossimità dell'edificio più esposto, non superi nelle condizioni di massimo disturbo 70 dB(A) limitatamente all'orario stabilito dal decreto sindacale.



## CAPO TERZO

### PROCEDURE PER LA RICHIESTA DELLE AUTORIZZAZIONI

#### ARTICOLO 12 - AUTORIZZAZIONI

1. Per le attività di cui agli articoli 10 e 11 si rimanda a quanto riportato nei rispettivi commi.
2. Le attività oggetto del presente regolamento che dovessero superare i limiti massimi di immissione sonora previsti per la classe di destinazione d'uso del territorio, per poter svolgere la propria attività devono presentare al Comune una domanda per l'autorizzazione alle immissioni sonore in deroga ai valori limite assoluti previsti nel piano di classificazione acustica comunale (zonizzazione acustica), secondo le indicazioni di cui ai commi seguenti.
3. I soggetti interessati all'ottenimento di autorizzazioni per lo svolgimento di attività rumorose temporanee devono, oltre a quanto precisato negli articoli precedenti, presentare istanza al Comune, firmata dal titolare dell'attività o dal legale rappresentante della società, fornendo la seguente documentazione:

#### 1) Per i cantieri edili (art. 7)

##### a) Cantieri che necessitano di deroghe (art. 7 comma 3)

- 1) Dati anagrafici del titolare dell'attività o del legale rappresentante della società;
- 2) Descrizione sintetica dell'attività;
- 3) Durata dell'attività ed articolazione temporale delle varie fasi della stessa;
- 4) Elenco dettagliato delle apparecchiature utilizzate quali: strumenti, attrezzi, impianti, mezzi di trasporto;
- 5) Descrizione degli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno adottati per la limitazione del disturbo e la descrizione delle modalità di realizzazione;
- 6) Pianta dettagliata ed aggiornata dell'area con l'identificazione degli edifici di civile abitazione ed i dati di toponomastica (preferibilmente in scala 1:2.000);

##### b) Cantieri di durata inferiore a 180 giorni per i quali è richiesta una ulteriore deroga (art. 7 comma 5)

- 1) Dati anagrafici del titolare dell'attività o del legale rappresentante della società;

- 2) Descrizione sintetica dell'attività;
  - 3) Durata dell'attività ed articolazione temporale delle varie fasi della stessa e programma dettagliato di cui all'art. 7 comma 6;
  - 4) Elenco dettagliato delle apparecchiature utilizzate quali: strumenti, attrezzi, impianti, mezzi di trasporto;
  - 5) Limiti da rispettare e limiti eventualmente richiesti in deroga con motivazione adeguata, per ognuna delle attività previste, espressi in termini di livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato A [Leq(A)];
  - 6) Descrizione degli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno adottati per la limitazione del disturbo e la descrizione delle modalità di realizzazione;
  - 7) Pianta dettagliata ed aggiornata dell'area con l'identificazione degli edifici di civile abitazione ed i dati di toponomastica (preferibilmente in scala 1:2.000);
- c) Cantieri di durata uguale o superiore a 180 giorni per i quali è richiesta una ulteriore deroga (art. 7 comma 5)

- 1) Dati anagrafici del titolare dell'attività o del legale rappresentante della società;
- 2) Descrizione sintetica dell'attività;
- 3) Durata dell'attività ed articolazione temporale delle varie fasi della stessa e programma dettagliato di cui all'art. 7 comma 6;
- 4) Clima acustico della zona prima dell'inizio dell'attività di cantiere;
- 5) Elenco dettagliato delle apparecchiature utilizzate quali: strumenti, attrezzi, impianti, mezzi di trasporto con l'indicazione dei livelli sonori emessi dagli stessi;
- 6) Limiti da rispettare e limiti eventualmente richiesti in deroga con motivazione adeguata, per ognuna delle attività previste, espressi in termini di livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato A [Leq(A)];
- 7) Descrizione degli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno adottati per la limitazione del disturbo e la descrizione delle modalità di realizzazione;
- 8) Pianta dettagliata ed aggiornata dell'area con l'identificazione degli edifici di civile abitazione ed i dati di toponomastica (preferibilmente in scala 1:2.000);

I dati di cui ai numeri 4), 5), 6), 7) e 8), devono essere contenuti in una apposita relazione, redatta e firmata da un tecnico competente in acustica ambientale (ex art. 2 della Legge 447/1995).

**1) Per le altre attività (artt. 8 e 9)**

- 1) Dati anagrafici del titolare dell'attività o del legale rappresentante della società;
- 2) Descrizione sintetica dell'attività;
- 3) Durata dell'attività ed articolazione temporale delle varie fasi della stessa;
- 4) Elenco dettagliato delle apparecchiature utilizzate quali: strumenti, attrezzi, impianti, mezzi di trasporto;
- 5) Limiti da rispettare e limiti eventualmente richiesti in deroga con motivazione adeguata, per ognuna delle attività previste, espressi in termini di livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato A [Leq(A)];
- 6) *solo per i trattenimenti danzanti temporanei con capienza superiore a 200 persone e della durata complessiva superiore a 4 giorni: progetto redatto da tecnico abilitato nel quale deve essere anche dichiarato il rispetto dei valori limite massimi di immissione sonora e le prescrizioni stabiliti dal decreto sindacale.*

**4.** Qualora l'attività oggetto del presente regolamento non dia luogo ad immissioni sonore superiori ai valori limite stabiliti dal piano di classificazione acustica Comunale il titolare non deve presentare alcuna domanda per le immissioni sonore ma solo un'autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 con i contenuti previsti dall'art. 10 comma 1 del presente Regolamento prima dell'inizio del trattenimento. La documentazione prevista al precedente comma 3 punto 6) (*altre attività*) può essere sostituita, per gli anni successivi al primo, da autocertificazione qualora non siano state apportate modifiche al locale o area ed agli impianti di diffusione sonora. Il Comune si riserva comunque di effettuare, per proprio conto o in seguito a segnalazioni motivate di abitanti della zona, i controlli ritenuti più opportuni per la verifica delle immissioni sonore nell'ambiente ed il rispetto delle norme contenute nel presente regolamento.

**5.** La domanda per l'autorizzazione all'immissione sonora deve essere presentata secondo quanto precisato nel successivo comma 7 per le attività edilizie (art. 7) mentre per tutte le altre attività (artt. 8 e 9) la domanda dovrà essere presentata almeno 10 (dieci) giorni prima dell'inizio dell'attività rumorosa temporanea.

**6.** L'attività che non supera il valore limite massimo di immissione sonora stabilito nel decreto sindacale (senza la richiesta di "ulteriore deroga"), è tacitamente autorizzata, fatte salve eventuali disposizioni particolari comunicate al richiedente prima dell'inizio dell'attività stessa.

**7.** Nel caso di attività edilizie la presentazione della domanda di autorizzazione da parte del titolare dall'attività rumorosa temporanea prevista dal presente regolamento deve rispettare quanto di seguito precisato:

- ◆ Denuncia di inizio attività (D.I.A.): contestuale alla denuncia di inizio attività;
- ◆ Permesso di costruire: 20 (venti) giorni prima della comunicazione di inizio lavori;

**8.** L'attività che supera il valore limite massimo di immissione sonora stabilito nel decreto sindacale deve essere preventivamente autorizzata.

**9.** Nell'autorizzazione il Comune provvede ad indicare tutte le prescrizioni tecniche relative ad orari, valori limite di immissione, cautele per il contenimento delle immissioni sonore, realizzazione di interventi di bonifica, ritenute utili anche in relazione all'ubicazione dell'attività rumorosa temporanea.

**10.** Devono essere rispettate, inoltre, le eventuali ulteriori prescrizioni emanate in via preliminare e di urgenza da parte degli organi di controllo.

**11.** Copia dell'autorizzazione e della relazione tecnica allegata, ove prevista, devono essere conservate sul luogo ove viene svolta l'attività ed esibite al personale incaricato di eseguire i controlli.

**12.** La durata complessiva dell'attività rumorosa nonché i relativi orari devono essere resi noti alla popolazione mediante avviso da apporsi, a cura del soggetto autorizzato, all'ingresso dei cantieri o dell'area sede dell'attività.

**13.** In base all'art. 13 comma 4 della Legge Regionale 20 marzo 1998 n. 12 sono esentate dall'obbligo di autorizzazione le manifestazioni organizzate direttamente dal Comune che abbiano una durata inferiore o pari a 4 giorni, prove incluse. E' obbligatorio, in ogni caso, il rispetto dei valori limite massimi previsti nel decreto sindacale. Sono parimenti esentate dalla richiesta di autorizzazione le attività di manutenzione effettuate direttamente dal Comune, fermo restando, anche in questo caso, il rispetto dei valori limite massimi previsti nel decreto e l'adozione degli accorgimenti tecnici e procedurali necessari per la limitazione del disturbo acustico.

### **ARTICOLO 13 - REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE**

**1.** Anche se i livelli sonori rilevati rientrano nei valori limite massimi stabiliti nel decreto sindacale, ma per particolari condizioni locali della popolazione, viene riscontrato che tali immissioni recano comunque grave disagio, il Comune può procedere:

- ◆ alla revoca dell'autorizzazione all'immissione sonora concessa in deroga ai limiti previsti dal piano di classificazione acustica Comunale; in tal caso, quindi le immissioni sonore dovranno essere ricondotte ai valori limite stabiliti per quella zona e rispettare il criterio differenziale;
- ◆ alla modifica dell'autorizzazione concessa per l'immissione sonora, stabilendo valori limite più restrittivi, comunque superiori ai valori limite massimi stabiliti dal piano di classificazione acustica Comunale o prescrivere articolazioni orarie diverse.

**2.** Per l'emissione del provvedimento di revoca o modifica devono comunque essere tenuti presenti i seguenti criteri:

- ◆ classe di destinazione d'uso del territorio;
- ◆ livello differenziale;
- ◆ eventuali altri controlli in cui si è verificato il superamento dei valori limite prescritti;
- ◆ disagio causato alla popolazione.

## **CAPO QUARTO**

### **DISPOSIZIONI FINALI**

#### **ARTICOLO 14 - SUPERAMENTO VALORI LIMITE**

1. Nel caso in cui l'autorità di controllo accerti da parte di attività rumorose temporanee il superamento dei valori limite previsti dalla zonizzazione acustica comunale per quella zona, in mancanza della necessaria autorizzazione (tacita o espressa) da parte del Comune, è emessa ordinanza di immediata cessazione dell'attività rumorosa fino alla sua regolarizzazione.
2. Nel caso in cui l'autorità di controllo accerti da parte di attività rumorose temporanee il superamento dei valori limite autorizzati il Comune può emettere un provvedimento di diffida al titolare dell'attività per riportare il livello dell'immissione sonora entro i valori limite previsti dal decreto sindacale. Il titolare dell'attività dovrà presentare una relazione sulle cause del superamento dei valori limite ed i provvedimenti presi per la sua eliminazione.
3. Se da un successivo controllo l'immissione sonora risultasse ancora non conforme ai limiti previsti dal decreto sindacale, il Comune automaticamente procederà alla revoca dell'autorizzazione all'immissione sonora.
4. Nel caso in cui entro il termine fissato dalla diffida la ditta non abbia inviato alcuna comunicazione il Comune procede alla revoca dell'autorizzazione all'immissione sonora.

#### **ARTICOLO 15 - CONTROLLI**

1. Il controllo è demandato al Comando di Polizia Municipale che si avvale per le indagini e valutazioni fonometriche dell'A.R.P.A.L. o da tecnici competenti in acustica ambientale ai sensi della legislazione regionale.
2. I controlli sono effettuati senza alcun preavviso dato al titolare dell'attività, fermo restando l'applicazione degli artt. 7 e 8 della Legge 241/90.
3. I privati che espressamente richiedono il controllo devono preventivamente versare al Comune il costo del sopralluogo, determinato sulla scorta dell'onere effettivamente sostenuto dal Comune. Tale somma è restituita al privato richiedente in caso di accertata violazione acustica.

## **ARTICOLO 16 - SANZIONI**

1. Sono previste le sanzioni contemplate nella normativa vigente in materia con particolare riferimento all'art. 10 (Sanzioni amministrative) della legge 447 del 26/10/1995 ed all'art. 15 (Sanzioni) della L.R. 12 del 20-03-98. Le violazioni del presente regolamento, quanto non comportano violazioni di specifiche normative vigenti in materia, sono sanzionate con una pena pecuniaria da €25,00 a €500,00, ai sensi della Legge 16/01/2003 n. 3.

## **ARTICOLO 17 - ABROGAZIONI**

1. All'entrata in vigore del presente regolamento sono abolite ed abrogate tutte le ordinanze e le norme in materia di inquinamento acustico predisposte od inserite nei vari regolamenti comunali.

2. Analogamente devono essere disapplicati in caso di palese contrasto con la presente normativa gli artt. 51, 53, 57, 58 e 60 del vigente Regolamento di Polizia Urbana.

## **ARTICOLO 18 - ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE REGOLAMENTO**

1. Il presente regolamento, ai sensi dell'art. 7 comma 7 dello Statuto Comunale, entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione all'albo pretorio della delibera di approvazione del Consiglio Comunale

**INDICE**

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA LIMITAZIONE DELLE IMMISSIONI SONORE NELL'AMBIENTE Prodotte da attività rumorose temporanee.....	1
ARTICOLO 1 - Riferimenti normativi.....	1
CAPO I.....	3
NORME GENERALI.....	3
ARTICOLO 2 - Scopo del regolamento.....	3
ARTICOLO 3 - Ambito di applicazione.....	3
ARTICOLO 4 - Misure.....	3
ARTICOLO 5 - Orario diurno e orario notturno.....	4
ARTICOLO 6 - Periodo estivo e invernale.....	4
CAPO II.....	5
VALORI LIMITE DELLE ATTIVITÀ TEMPORANEE.....	5
ARTICOLO 7 - Cantieri edili.....	5
ARTICOLO 8 - circhi e luna park.....	6
ARTICOLO 9 - Attività temporanee quali trattenimenti pubblici.....	6
ARTICOLO 10 - Musica nei locali.....	7
ARTICOLO 11 - Manifestazioni sportive.....	8
CAPO TERZO.....	9
PROCEDURE PER LA RICHIESTA DELLE AUTORIZZAZIONI.....	9
ARTICOLO 12 - Autorizzazioni.....	9
ARTICOLO 13 - Revoca dell'autorizzazione.....	12
CAPO QUARTO.....	13
DISPOSIZIONI FINALI.....	13
ARTICOLO 14 - Superamento valori limite.....	13
ARTICOLO 15 - Controlli.....	13
ARTICOLO 16 - Sanzioni.....	14
ARTICOLO 17 - Abrogazioni.....	14
ARTICOLO 18 - Entrata in vigore del presente regolamento.....	14